

Juris data - Archivio selezionato: Giurisprudenza

Documento n. 1 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2043

Codice Civile (1942), Art. 2051

Non sussiste la responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per il danno causato da cose in custodia ove si dimostri il caso fortuito, ovvero che il danno sia stato determinato da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire. (Nella fattispecie il sinistro era stato cagionato dalla improvvisa presenza sulla carreggiata di un container abbandonato).

Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 23/10/2014, n. 1392

Soc. Teleprojects c. Soc. Autostrade

Archivio della circolazione e dei sinistri 2015, 2, 178

Documento n. 2 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2051

In tema di responsabilità custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade, la verifica di una situazione di pericolo imprevedibile ed improvviso, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell'intervallo temporale in cui la situazione stessa si è esteriorizzata, prima che, nel tempo strettamente necessario a provvedere, la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l'abbia rimossa o segnalata.

Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 23/10/2014, n. 1392

Soc. Teleprojects c. Soc. Autostrade

Redazione Giuffrè 2014

Documento n. 3 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2051

In tema di responsabilità da cose in custodia per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade, la verifica di una situazione di pericolo imprevedibile ed improvviso, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell'intervallo temporale in cui la situazione stessa si è esteriorizzata, prima che, nel tempo strettamente necessario a provvedere, la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l'abbia rimossa o segnalata.

Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 23/10/2014, n. 1392

Soc. Teleprojects c. Soc. Autostrade

Redazione Giuffrè 2014

Documento n. 4 di 10

SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE
Ultra et extra petita

Codice Civile (1942), Art. 2043

Codice Civile (1942), Art. 2051

Codice Procedura Civile, Art. 112

Il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, id est l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c., laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diversa da quello richiesto.

Tribunale Reggio Emilia, 23/10/2012, n. 1774

-

Redazione Giuffrè 2012

Documento n. 5 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Amministrazione pubblica
- in genere

Codice Civile (1942), Art. 1227, comma 1
Codice Civile (1942), Art. 2043
Codice Civile (1942), Art. 2051

Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della p.a. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

Tribunale Reggio Emilia, 23/10/2012, n. 1774

-

Redazione Giuffrè 2012

Documento n. 6 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Amministrazione pubblica
- in genere

Codice Civile (1942), Art. 2043
Codice Civile (1942), Art. 2051

Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; in questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a., sulla quale ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

Tribunale Reggio Emilia, 23/10/2012, n. 1774

-

Redazione Giuffrè 2012

Documento n. 7 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2051

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa: l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a., da valutare comunque in concreto ad opera del giudice; mentre elementi sintomatici della possibilità di custodia del bene sono invece il posizionamento della strada nel perimetro urbano, nonché la qualificazione di autostrada, per natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza.

Tribunale Reggio Emilia, 23/10/2012, n. 1774

-

Redazione Giuffrè 2012

Documento n. 8 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2051

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, configurabile anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo, e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

-

Redazione Giuffrè 2012

Documento n. 9 di 10

PROCEDIMENTO CIVILE
Domanda giudiziale
- in genere

Codice Civile (1942), Art. 2043

Codice Civile (1942), Art. 2051

Codice Procedura Civile, Art. 112

Procedimento civile - Domanda giudiziale - In genere.

Il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (ad esempio l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c.) laddove tale pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto.

Tribunale Reggio Emilia, 22/01/2009, n. 85

- c. -

Giur. merito 2009, 4, 937 (nota AGNINO)

Documento n. 10 di 10

RESPONSABILITÀ CIVILE
Cose in custodia

Codice Civile (1942), Art. 2051

Responsabilità civile (Extracontrattuale, alias Aquiliana) - Cose in custodia.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, anche quando si tratti di beni demaniali in custodia della P.A., sicché per la sua configurabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa e il danno arrecato; essa è esclusa solo dal caso fortuito e, dunque, da un fattore che rivesta i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, rinvenibile anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

Tribunale Reggio Emilia, 22/01/2009, n. 85

- c. -

Giur. merito 2009, 4, 937 (nota AGNINO)

Tutti i diritti riservati - © copyright 2016 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A